

GIURISPRUDENZA

Data udienza 2 marzo 2023

Integrale

Mutuo - Interessi - Usura - Tasso soglia - Interessi moratori - Commissione di estinzione anticipata - Sommatoria - Esclusione - Spese di assicurazione - Valutazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca - Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere

Dott. CAPONI Remo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1768/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 172/2017, depositata il 20/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:

1. (OMISSIS), lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.), ha chiesto la condanna della Banca alla restituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni e polizze) corrisposte per la complessiva somma di Euro 40.000. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 51/2016, ha rigettato la domanda.

2. La sentenza e' stata impugnata da (OMISSIS). La Corte d'appello di Trento, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 172, ha respinto il gravame.

3. Avverso la sentenza d'appello (OMISSIS) ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.

Memoria e' stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso e' articolato in tre motivi.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'articolo 644 c.p., Decreto Legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1, L. n. 24 del 2001, L. n. 108 del 1996, articolo 1": la sentenza impugnata e' censurabile laddove afferma l'irrelevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, del costo di estinzione anticipata del mutuo perche' si tratterebbe di un onere eventuale meramente pattuito che non e' stato pagato dal mutuatario.

Il motivo e' infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non e' possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi" (così Cass. n. 7352/2022, in senso conforme v. pure Cass. 23866/2022).

2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'articolo 644 c.p., commi 1 e 5 e articolo 2727 c.c.": la Corte d'appello erra nel ritenere non rilevante, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), la polizza infortuni/invalidita'/morte di Euro 9.450,33 sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo.

Il motivo e' fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 3025/2022 e, negli stessi termini, Cass. n. 8806/2017), ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento puo' essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed e' presunta nel caso di contestualita' - contestualita' pacifica nel caso in esame (v. pag. 7 della sentenza impugnata) - tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

3. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo motivo, che contesta "violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 luglio 1992, articolo 2, par. 3, Decreto Ministeriale Economia 6 maggio 2000 e Delib. CICR 4 marzo 2003, articolo 9, comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3" per avere il giudice d'appello affermato che la polizza infortuni/invalidita'/morte di Euro 9.450,33, sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo, non rientri neppure nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo (ISC) ovvero del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trento, che provvedera' anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione.